

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Abruzzo	<p>DGR n. 148 del 19/2/2007</p> <p>Circolare del 2/9/08</p> <p>Circolare del 31/7/08</p> <p>Circolare del 18/12/08</p>	<p>Premesso che la DGR n.148 è antecedente all'entrata in vigore della parte II del Codice Ambiente come modificata dal D. Lgs. 4/2008 essa disciplina unicamente il procedimento di Vas per i piani e programmi di competenza regionale., rinviando, per quanto riguarda l'ambito di applicazione a quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE. Si prevede che in tal caso la competenza sia affidata all' l'Autorità Ambientale Abruzzo istituita dall'art. 11 dela LR 27/2006.</p> <p>Nelle more della definizione di una apposita legge organica per la VAS la Regione, con distinte circolari, ha fornito una serie di precisazioni in merito a: autorità compente a svolgere la VAS e individuazione della autorità con competenza ambientale che devono essere consultate durante il procedimento.</p> <p>Per quanto riguarda, in particolare, l'autorità competente viene precisato che ai sensi dell'art. 43 LR 11/99 spettano ai Comuni le funzioni afferenti la gestione del territorio quali l'approvazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi. Ne consegue che il Comune è il soggetto competente in materia di VAS per i piani di propria spettanza. Ne consegue che spetta alle province la competenza per i piani rientranti nelle attribuzioni di detti enti (PTCP) mentre resta radicata in capo alla regione la competenza di VAS relativa al QRR, al PST, al Piano paesistico ed al Piano dei parchi.</p>
Basilicata		<p>non ha una propria normativa. Si applica pertanto il D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambiente) e s.m.i.</p>
Calabria	<p>RR n.3 del 4/8/2008</p>	<p>L'Autorità competente per le procedure di VIA e VAS è individuata nel Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria.</p> <p>Sia le norme che riguardano l'ambito di applicazione delle due procedure sia quelle che fanno riferimento ai tempi per la conclusione dei procedimenti ricalcano sostanzialmente quelle del D. Lgs. 152/2006 al quale peraltro si rinvia per tutto quanto non previsto dal regolamento.</p>
Campania	<p>LR n. 16 del 22/12/2004 – art.47</p> <p>DGR n.834 dell'11/5/2007</p> <p>DGR n.426 del 14/3/2008</p> <p>DPGR n.17 del 18/12/2009</p>	<p>L'art.47 della legge urbanistica regionale stabilisce che i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici devono essere accompagnati dalla VAS. La DGR 834/2007, individua gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa precisando che le procedure valutative devono concludersi entro sessanta giorni dal deposito del Rapporto ambientale con la emissione di un giudizio di compatibilità ambientale.</p> <p>Con il Regolamento di attuazione della VAS la Regione ha emanato una serie di norme con le quali ha disciplinato l'ambito di applicazione della procedura e sue possibili deroghe, i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale chiamati a partecipare al processo di Vas, il soggetto competente sulla Vas.</p> <p>I piani e programmi sottoposti in linea generale a valutazione ambientale strategica sono quelli elencati nell'articolo 6 del D. Lgs. 152/2006 (Codice Ambiente).</p> <p>Recepita integralmente anche la norma del Codice Ambiente in base alle quale in caso piani e programmi gerarchicamente ordinati, sia regionali che degli enti locali, si deve tenere conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già svolte per i piani e programmi sovraordinati nonché di quelle che possono meglio essere svolte sui</p>

piani e programmi di maggior dettaglio.

Sono esclusi dalla Vas:

1. i Piani attuativi approvati in conformità al Piano urbanistico comunale PUC) già dotato, a sua volta, di tale valutazione;
2. i Piani attuativi che non contengono un'area e non rientrano in un'area protetta o in una zona di protezione speciale ecc.
3. i Piani attuativi di riqualificazione urbanistica e/o architettonica, così come stabiliti per norma o in previsione dello strumento urbanistico comunale;
4. i Piani attuativi in aree già urbanizzate con una superficie di intervento inferiore ai 5 ettari per una destinazione residenziale pari almeno al 50% dell'area di intervento, purché non ricadano nelle fasce costiere e fluviali;
5. le varianti ai PUC o ai PRG che non comportano modifiche alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard;
6. le varianti relative alle opere pubbliche;
7. le varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al Piano di assetto idrogeologico - PAI-;
8. le varianti parziali formate e approvate, non riguardanti interventi soggetti a procedure VIA, che non prevedono la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardano modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessano aree vincolate nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione;
9. i piani stralcio, i piani di assestamento forestale, i piani di coltura e i piani dei tagli redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile.

I piani e programmi attuativi dei processi generali di programmazione e pianificazione devono essere sottoposti a VAS esclusivamente nel caso in cui si rilevi un effetto significativo sull'ambiente che non sia stato precedentemente considerato dagli strumenti sovraordinati, ovvero nel caso in cui questi ultimi facciano rinvio agli atti attuativi per taluni necessari approfondimenti, ovvero nel caso in cui negli esiti del procedimento di VAS degli strumenti sovraordinati se ne faccia specifica richiesta.

Si evidenzia che le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento sono applicate anche a tutti i procedimenti non ancora conclusi all'atto della sua pubblicazione (21/12/2009).

Confermando quanto già previsto in una precedente DGR anche il Regolamento prevede che l'autorità competente alla Vas in sede regionale corrisponde all'Ufficio Tutela dell'ambiente della Regione.

Per quanto riguarda il coordinamento con le altre procedure ambientali quale Via e Vi si rinvia a un successivo provvedimento della Giunta che dovrà anche approvare ulteriori indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Vas.

Si prevede infine l'istituzione di un apposito sito web dedicato sia alla Via e che alla Vas: viavas.regione.campania.it

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Emilia Romagna	<p>LR n.9 del 13/6/2008 (e circolare illustrativa)</p> <p>DGR n.1392 dell'8/9/08</p> <p>Art. 5 LR 20/2000 come mod. dalla LR n. 6 del 6/7/2009</p>	<p>La legge regionale 9/2008 conteneva solo disposizioni di carattere meramente transitorio (12 mesi) che sono pertanto decadute con l'entrata in vigore del nuovo art. 5 della LR 20/2000 (come modificato) che detta la disciplina in materia di VAS (o Valsat per utilizzare la terminologia adottata dalla legge regionale) per i piani urbanistici territoriali predisposti dalla Regione, dalle Province e dai Comuni.</p> <p>L'autorità competente è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Regione per i piani provinciali • la Provincia per i piani comunali <p>Per evitare duplicazioni dovranno essere recepiti, ai fini della VAS, gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Potranno essere utilizzati gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione. L'amministrazione procedente, nel predisporre il documento di VAS dei propri piani può tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti.</p> <p>La Provincia, nel provvedimento con il quale si esprime sulla compatibilità ambientale del POC, può stabilire che i PUA che non comportino variante al POC non devono essere sottoposti alla procedura di valutazione, in quanto il POC ha integralmente disciplinato gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da esso previsti, valutandone compiutamente gli effetti ambientali.</p> <p>Sempre al fine di semplificare le procedure è previsto che gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di VAS devono essere integrati nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani come disciplinato dalla LR 20/2000.</p> <p>Non devono essere sottoposti a Vas i PUA attuativi di un POC, dotato di Valsat, se non comportino variante e il POC ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.</p> <p>Sono altresì escluse dalla procedura di valutazione le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e che si limitino a introdurre:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) rettifiche degli errori materiali; b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi; d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale; e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso.

Friuli Venezia- Giulia	LR 16 del 5/12/2008 – art. 4 LR 13 del 30/7/2009 – artt.34-35	<p>Limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale l'art. 4 della LR 16/2008, come mod. dalla LR 13/2009, stabilisce che l' autorità competente è la Giunta comunale.</p> <p>Per i piani urbanistici che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali si prevede che l'autorità competente deve valutare se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.</p> <p>A tal fine sono da considerarsi "piccole aree a livello locale":</p> <ul style="list-style-type: none">a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, co.5, della LR 5/2007;b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali. <p>Qualora, ricorrendone i presupposti, uno strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'art. 24 della LR 5/2007, con le procedure di cui all'art. 19 della LR 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la VAS viene fatta sugli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma.</p> <p>Con l'art.34 LR 13/2009 la regione ha abrogato la disciplina sulla Vas contenuta negli artt.7-12 LR 11/2005 precisando, in ogni caso, che al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio regionale, sono tenuti ad effettuare la valutazione di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi.</p>
---------------------------------------	--	--

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Lazio	<p>LR n. 14 dell'11/08/08 – art. 1 commi 19-23</p> <p>DGR n.363 del 15/5/09</p>	<p>In attesa di un'organica legge la Regione ha provveduto ad inserire nella legge sull'assestamento del bilancio un'apposita norma transitoria (art.1, commi 19-23) con cui ha operato un rinvio alle disposizioni contenute nella normativa statale.</p> <p>L'autorità competente in materia di Vas è individuata a livello regionale nell'apposita struttura dell'assessorato competente in materia di tutela e valorizzazione ambientale.</p> <p>Si prevede che la VIA ricomprenda anche l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).</p> <p>Con successiva DGR sono stati disciplinati alcuni aspetti procedurali riguardanti sia la VAS che la VIA nell'ottica di una maggiore semplificazione dell'intero iter amministrativo.</p> <p>In tale direzione vanno le disposizioni volte a garantire l'integrazione, anche ai sensi di quanto previsto nell'ambito del TU Ambiente (D.Lgs. 152/2006), tra le diverse procedure ambientali nonché quelle volte complessivamente ad accelerare l'iter amministrativo di approvazione del piano/programma ovvero del progetto specie laddove si introduce, ad esempio, il termine perentorio di 30 giorni per l'ottenimento da parte di altre amministrazioni di eventuali pareri, intese o nulla osta.</p> <p>In particolare, per quanto riguarda il coordinamento tra VIA e VAS si prevede che la verifica di assoggettabilità a VAS può essere condotta in maniera integrata con la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, laddove l'autorità competente ravvisi la necessità di coordinare i contenuti delle due procedure di valutazione, per meglio valutare gli effetti significativi sull'ambiente e in ottemperanza al principio di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.</p>
Liguria	<p>LR n.10 del 28/4/2008 – art.46</p>	<p>In attesa di una normativa organica sulla materia la Giunta definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi.</p> <p>Per quanto riguarda l'ambito di applicazione si prevede che in ogni caso non sono assoggettati alla VAS i piani e i programmi e le loro varianti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) siano stati adottati prima del 31 luglio 2007; b) siano stati adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008 e sui quali siano state rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, le determinazioni propedeutiche all'approvazione da parte della Regione e/o della Provincia. <p>Relativamente ai progetti preliminari di PUC adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008, nonché alle varianti sostanziali ai piani territoriali sovracomunali e/o agli strumenti urbanistici comunali adottate nel suddetto periodo, sia con la procedura ordinaria, sia nel contesto di procedimenti concertativi e sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora state rese le determinazioni da parte della Regione e/o della Provincia, la Regione provvede ad effettuare la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.lgs. 152/2006.</p>

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Lombardia	<p>DCR n.351 del 13/3/2007</p> <p>DGR n.6420 del 27/12/2007</p> <p>DGR n. 8/7110 del 18/4/2008</p>	<p>La Regione Lombardia ha introdotto nel proprio ordinamento lo strumento della VAS con l'articolo 4 della LR 12/2005. Successivamente sono stati diramati gli indirizzi generali per l'applicazione della VAS con delibera del Consiglio mentre la Giunta Regionale con la DGR 6420/2007 ha disciplinato gli ulteriori adempimenti per i procedimenti di VAS predisponendo anche una serie di modelli metodologici da applicare a specifiche tipologie di piani e programmi (es.: Piano urbanistico comune e provinciale, piano gestione rifiuti, piano cave, piano forestale). L'ambito di applicazione, relativamente al settore della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli concerne i seguenti piani e le loro varianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - piano territoriale regionale; - piani territoriali regionali d'area; - piani territoriali di coordinamento provinciali; - documento di piano. <p>L'autorità competente per la VAS deve essere individuata dall'autorità procedente all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale.</p> <p>Si evidenzia che la normativa regionale sembrerebbe complessivamente coerente con la disciplina nazionale e pertanto non suscettibile di ulteriori modifiche.</p>
Marche	<p>DGR 561 del 14/04/08</p>	<p>Il provvedimento detta solo alcuni indirizzi con i quali viene delimitato l'ambito di applicazione della VAS e viene individuata l'autorità competente.</p> <p>In particolare sono esclusi dalla procedura di VAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le varianti di cui all'art. 15 co. 5 della L.R. n. 34/1992 (non comportano modificazioni alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard) - i piani attuativi e i piani complessi comunque denominati - le varianti al PRG contenenti precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative, ferma restando l'entità del carico urbanistico; - le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso; - le varianti al PRG contenenti reiterazione di vincoli espropriativi decaduti; - le varianti al PRG che comportano cambi di destinazione d'uso di immobili pubblici esistenti al fine di adibirli esclusivamente a residenza a condizione che le varianti medesime non comportino aumenti di volume né comportino incrementi di volume superiori al 30% dell'esistente e a condizione che gli immobili non siano interessati da problemi igienico sanitari dipendenti da pressioni ambientali locali certificati dagli organi competenti. <p>La Regione rientra tra i soggetti competenti in materia ambientale, solo laddove gli strumenti urbanistici comunali o loro varianti costituiscano il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi sottoposti a procedure di VIA statale o regionale o rilascio di AIA statale o regionale.</p>

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Molise	DGR 26 del 26/1/2009	<p>La delibera contiene le prime disposizioni applicative in materia di VAS con l'obiettivo di garantire la certezza del procedimento per i soggetti istanti.</p> <p>Essa stabilisce che le istanze in materia di VAS, riguardanti piani e programmi di ambito regionale avviati successivamente al 13 febbraio 2008, devono essere presentate alla Direzione generale - Servizio Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale quale Autorità competente.</p> <p>Ai fini dell'espletamento delle fasi della VAS relative alla verifica di assoggettabilità, alla fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e ai fini della espressione del parere motivato, l'Autorità Competente, potrà avvalersi anche dell'istituto della conferenza di servizi, di cui alla L. 241/90, per agevolare la consultazione con l'Autorità Procedente e le altre Autorità pubbliche interessate.</p> <p>Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della VAS la DGR ricalca quanto previsto dal TU Ambiente specificando però che i seguenti atti di pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Piano Territoriale Regionale (PTR), Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e loro varianti generali; - i Piani intercomunali e di settore e loro varianti generali; - i P.R.G, e i P.di F., e loro varianti generali; <p>sono da sottoporre direttamente alla procedura VAS nei casi in cui gli stessi rientrino nelle fattispecie di cui all'art. 6 del D. Lgs. 152/2006.</p> <p>Al di fuori di tale ipotesi i predetti piani sono comunque sottoposti a verifica di assoggettabilità.</p> <p>I piani attuativi e i programmi urbanistici che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali, già approvati in assenza della procedura di VAS, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità quando rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 6 del D. Lgs. 152/2006.</p> <p>Infine, sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità tutti i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori degli stessi.</p>

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Piemonte	<p>LR n. 40 del 14/12/1998</p> <p>DGR n. 12-8931 del 9/6/2008</p>	<p>La Regione in attesa dell'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa nazionale, prescrive una serie di indirizzi operativi riferiti a tutte le tipologie di piani e programmi nonché specifiche indicazioni per la pianificazione urbanistica comunale.</p> <p>La delibera chiarisce che continua a trovare applicazione l'articolo 20 LR 40/1998 che disciplina l'adozione e l'approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell'analisi di compatibilità ambientale.</p> <p>Tra i contenuti di maggiore interesse della delibera si segnala che essa, in attuazione di quanto previsto dalla legislazione statale, prevede che nell'ambito dello svolgimento della VAS occorra tenere conto delle valutazioni che sono già state o dovranno essere realizzate nei vari processi pianificatori.</p> <p>Inoltre, nel caso di processi di programmazione che si sviluppano per fasi distinte nelle quali vengono prodotti documenti di piano distinti ma riconducibili ad un unico percorso programmatico, è opportuno individuare un iter di valutazione integrato che accompagni e supporti l'intero processo in modo unitario e che risponda nel suo complesso alle esigenze ed agli obblighi imposti dalla normativa in materia di VAS.</p> <p>L'autorità competente definirà il termine per la conclusione del procedimento, che si ritiene comunque non debba superare i novanta giorni dalla data di presentazione del documento tecnico innanzi indicato.</p> <p>Per quanto riguarda l'autorità competente essa viene, per il momento, individuata nell'organo tecnico all'interno della stessa amministrazione competente all'approvazione del piano o programma.</p> <p>Con riferimento alla pianificazione urbanistica comunale gli indirizzi fissati nella delibera precisano che per quanto riguarda l'ambito di applicazione della VAS essa deve essere obbligatoriamente effettuata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nuovi Piani regolatori comunali o intercomunali, loro revisioni o varianti generali; - varianti strutturali ex art. 17 co.4 lett. a) e d) della LR 56/1977 <p>Si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ varianti strutturali diverse da quelle di cui sopra; ▪ varianti parziali formate e approvate ai sensi dell'art. 17, co. 7 della LR 56/1977 e fermo restando quanto stabilito al successivo punto; ▪ Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano regolatore formati e approvati ai sensi dell'art. 40, co. 6 e 7 della LR 56/1977; ▪ varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi alternativi alla LR 56/77 (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.); ▪ strumenti urbanistici esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999) o aree con presenza naturale di amianto.

		<p>Sono invece esclusi dal processo di valutazione ambientale:</p> <ol style="list-style-type: none">1. varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovra ordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al PAI;2. varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, co. 7 della LR 56/1977 non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate;3. strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non ricadono nei casi precedentemente definiti. <p>Ai fini dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni la delibera precisa che le procedure in corso al 31 luglio 2007 devono essere concluse in base alla normativa allora vigente.</p> <p>si concludono ora in conformità alle disposizioni regionali.</p> <p>Nel caso, invece, di procedimento avviato dopo il 31 luglio 2007 ovvero avviato prima di tale data, ma nel corso del quale non si sia pervenuti ad una avanzata definizione della proposta di piano o programma ovvero alla sua adozione, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della LR 40/1998 secondo però le nuove indicazioni fornite con l'atto di indirizzo.</p>
--	--	---

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Sardegna	<p>DGR n. 24/23 del 23/4/2008 – ALL. C</p> <p>LR n. 3 del 7/8/2009 art. 5 co. 23</p>	<p>In attesa della predisposizione di un disegno di legge organico in materia di VIA e VAS la Giunta regionale ha approvato la delibera con la quale individua l'autorità competente: ossia la Regione (in particolare Assessorato difesa dell'ambiente – Servizio sostenibilità ambientale cd. SAVI) per piani e programmi di competenza regionale; la Provincia per piani e programmi di competenza provinciale o sub-provinciale.</p> <p>L'Ufficio regionale (SAVI) ha la funzione di esprimere il proprio parere in caso di verifica di assoggettabilità, fornisce indicazioni sui contenuti e il livello di approfondimento e le informazioni da includere nel rapporto ambientale; esprime infine un parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale. Gli enti da consultare obbligatoriamente sono: ARPAS; Enti gestori delle aree protette; Province competenti per territorio; Uffici regionali di governo del territorio e tutela del paesaggio.</p> <p>La delibera individua inoltre le modalità per la partecipazione e le consultazioni dei soggetti interessati, fornisce indicazioni sul rapporto preliminare di scoping, sui contenuti del parere motivato e infine dà indicazioni sul monitoraggio.</p> <p>Con l'art. 5 comma 3 contenuta nella Finanziaria regionale è stato poi ulteriormente precisato che in attesa dell'approvazione di una legge regionale organica in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale sono adottate integralmente le disposizioni del Codice Ambiente D. Lgs. 152/2006 e smi.</p>

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Sicilia	LR n. 6 del 14/5/2009 – art. 59	<p>La norma, oltre a rinviare a successiva delibera di Giunta la definizione del modello metodologico procedurale per la VAS, specifica che restano esclusi dalla procedura tutti i piani che sono stati adottati prima del 31 luglio 2007 nonché quelli adottati dopo il 31 luglio 2007 ma entro il 12 febbraio 2008.</p> <p>Relativamente ai piani regolatori generali e alle loro revisioni o varianti adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008, nonché alle varianti agli strumenti urbanistici comunali, sovracomunali e di settore adottate nel suddetto periodo e sui quali, alla data di entrata in vigore della legge (ossia 20/5/2009), non siano ancora state rese le determinazioni da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente lo stesso Assessorato è tenuto ad effettuare la verifica di assoggettabilità.</p>

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Toscana	LR n. 49/1999, art. 49	<p>Nella legislazione regionale della Toscana allo stato attuale quando si parla di valutazione dei piani e dei programmi si fa riferimento a due diversi tipi di valutazione, differenti per fonti normative, ma molto simili per finalità e per ambiti di applicazione e quindi complementari e sinergiche.</p> <p>La valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana viene disciplinata sia nell'art. 16 della LR 49/1999 (riferita agli atti programmazione regionale) che nell'art. 11 della legge sul governo del territorio n. 12/2005. Le medesime disposizioni richiamano però contestualmente anche la valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE (recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 152/2006 Codice Ambientale) che ha come contenuti specifici la valutazione ex ante degli effetti significativi sull'ambiente che possono derivare dall'attuazione di una svariata tipologia di piani e programmi.</p> <p>Trattandosi di due procedure in parte simili con i successivi regolamenti di attuazione è stato previsto un raccordo tra le due valutazioni (v. in particolare D.P.G.R. n.51/R del 2/11/2006 e D.P.G.R. n.4/R del 9/2/2007) nel senso che è stato chiarito che la prima (valutazione integrata) ricomprende la seconda (VAS) quando è previsto che questa sia obbligatoria.</p>
	LR n. 1 del 3/1/2005, art. 11	<p>Con la DGR 87/2009 la Regione ha individuato una serie di indirizzi per l'applicazione della disciplina della VAS nella fase transitoria intercorrente dal 13 febbraio 2009 e fino alla data emanazione/pubblicazione di apposita legge organica sulla materia (che peraltro è attualmente in fase di discussione).</p>
	DGR n. 13 del 14/1/2008	<p>Anche la DGR 87/2009 peraltro ha precisato che le attuali norme regionali relative alla valutazione integrata continuano ad applicarsi in modo coordinato con la VAS.</p>
	DGR n.635 del 4/8/2008	<p>Fino all'entrata in vigore della legge regionale in materia, per gli adempimenti relativi alla VAS avviati dal 13/2/08 e non conclusi entro il 12/2/09, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti definiti al 12/2/09.</p>
	DGR n.87 del 9/2/2009	<p>Per quanto riguarda le competenze la DGR ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i piani e programmi di approvazione regionale la competenza in materia è della Regione medesima; • per i piani e programmi di approvazione della Provincia la competenza è della Provincia; • per i piani e programmi approvati dal Comune o da altro ente locale la competenza è rispettivamente del Comune o dell'altro ente locale. <p>Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della VAS deve ritenersi valida la DGR n. 13/2008 in base alla quale essa va effettuata su tutti i piani e programmi regionali rientranti nel campo di applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 152/2006 anche se diversi da quelli individuati dall'art. 16 della L.R. n. 49/1999 e dall'art. 1 del Reg. n. 51/R/2006. Con riferimento specifico ai piani e programmi degli enti locali, la disciplina della VAS secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 si applica sia agli strumenti di pianificazione territoriale di competenza provinciale e comunale (ai sensi altresì dell'articolo 9, comma 2, della L.R. n. 1/2005) che agli atti di governo del</p>

		<p>territorio di competenza comunale, (così come prevista dall'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 1/2005), e nel rispetto altresì delle procedure definite dal Reg. n. 4/R/2007, nonché a tutti gli altri piani e programmi che comunque rientrino nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 152/2006.</p> <p>→ <i>Si segnala che è attualmente all'esame del Consiglio regionale (Commissione ambiente e territorio) il disegno di legge n.350 "Norme in materia di Vas, Via, Vi".</i></p>
--	--	--

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Umbria	DGR 383 del 16/4/08	<p>La delibera detta alcune prime disposizioni applicative per le procedure di VAS inerenti la pianificazione urbanistica al fine di ottimizzare l'integrazione del processo di VAS con l'iter ordinario per l'azione e l'approvazione dei piani e delle relative varianti.</p> <p>In attesa dell'approvazione di una specifica disciplina regionale la Giunta precisa che per il momento trovano diretta applicazione le norme del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>In particolare le istanze in materia di VAS riguardanti piani e programmi di ambito regionale il cui provvedimento iniziale per la formazione degli stessi è stato assunto a partire dal 31 luglio 2007 devono essere presentate alla Giunta regionale, Servizio Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali della Direzione ambiente, territorio e infrastrutture.</p> <p>Pertanto nella prima fase di attuazione della normativa la competenza sulla VAS è attribuita alla Giunta regionale- Servizio rischio idrogeologico. Viene, inoltre, precisato che l'autorità competente a decidere sulla VAS deve essere diversa da quella che procede alla formazione o approvazione del piano.</p> <p>L'autorità regionale competente sulla VAS provvede, anche in collaborazione con l'autorità procedente, a svolgere tutte le attività tecnico istruttorie. Infine, ad essa spetta di esprimere il parere finale motivato entro il termine massimo di novanta giorni.</p> <p>A tal fine l'autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente, potrà convocare una o più sedute di una apposita Conferenza di servizi per acquisire le valutazioni e i contributi degli altri soggetti competenti in materia ambientale.</p> <p>Con riferimento alla pianificazione urbanistica comunale e provinciale sono da sottoporre direttamente a VAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i PRG-parte strutturale ed operativa (in tale ultimo caso si valuteranno come acquisiti i dati già esaminati in sede di VAS sulla parte strutturale); - varianti generali ai Prg; - piani provinciali e loro varianti generali. <p>Sono in ogni caso esclusi dalla verifica di assoggettabilità a VAS i piani attuativi e quelli che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali.</p> <p>Sono previste forme di integrazione della VAS con gli iter di formazione e approvazione dei piani urbanistici.</p>

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Valle d'Aosta	LR n.12 del 26/5/09	<p>La legge ricalca sotto molti aspetti il TU Ambiente soprattutto per quanto riguarda le modalità di svolgimento, le procedure di concertazione e consultazione.</p> <p>Per quanto riguarda l'autorità competente viene solo specificato che essa dovrà essere dotata di autonomia e terzietà.</p> <p>L'ambito di applicazione della VAS ricalca interamente quello già delineato dalla normativa statale. Per quanto riguarda le esclusioni sono state inserite anche le varianti non sostanziali ai PRG comunali e intercomunali che apportano variazioni tese a ridurre eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente.</p> <p>Gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS, ove non comportino variante, non sono sottoposti né a VAS né alla verifica di assoggettabilità. Negli altri casi, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non siano già stati oggetto di valutazione nelle medesime procedure effettuate sui piani sovraordinati.</p> <p>E' previsto il coordinamento delle procedure di AIA e VI con la VAS e la VIA.</p> <p>Ai fini dell'elaborazione del rapporto ambientale si dovrà tenere conto dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma oggetto della procedura di valutazione. Sempre in un'ottica di semplificazione e per evitare duplicazioni delle stesse valutazioni, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.</p>

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Veneto	<p>LR n.11 del 23/4/2004 – art. 4</p> <p>LR n.4 del 6/6/2008 – art. 14</p> <p>DGR n. 791 del 31/3/2009</p>	<p>In attesa che venga emanata una specifica normativa in materia di VAS di attuazione del D. Lgs. 4/2008 l'art. 14 della LR 4/2008 chiarisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per i piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione o agli enti locali l'autorità competente è l'apposita Commissione regionale VAS nominata dalla Giunta DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006; b) per i piani e programmi afferenti la pianificazione territoriale ed urbanistica si applica l'articolo 4 della LR 11/2004; c) i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi con le procedure di cui alle DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006, n. 3752 del 5/12/2006 e n. 2988 dell' 1/10/2004 e sono fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti. <p>L'art. 4 della LR 11/2004 prevede che i comuni, le province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla Vas degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi.</p> <p>In base alla suddetta norma sono sottoposti alla VAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ il piano territoriale regionale di coordinamento ↳ i piani territoriali di coordinamento provinciali ↳ i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali. <p>E' intervenuta successivamente la DGR 791/2009 con la quale si è provveduto ad aggiornare le modalità procedurali per lo svolgimento della VAS. La DGR richiamando integralmente l'art. 6 del D. Lgs. 152/2006 definisce l'ambito di applicazione della procedura VAS stabilendo che essa si estende a tutti i piani e programmi, indicati appunto nell'art.6 dai quali possono derivare impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Viene precisato che in sede di prima applicazione sono esclusi dalla procedura di verifica di assoggettabilità nonché dalla VAS stessa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 1 dell'art. 48 della Legge Regionale n. 11/2004 conseguenti all'approvazione di opere pubbliche, di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale di complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa, all'eliminazione delle barriere architettoniche, ad iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile, all'installazione di pannelli solari e fotovoltaici; 2. le varianti ai piani urbanistici sovraordinati che abbiano già concluso la procedura VAS; 3. le varianti ai piani urbanistici di cui al comma 7-quinquies dell'art. 48 della LR 11/2004 relative ad interventi di edilizia residenziale pubblica, su aree o immobili di proprietà di enti pubblici; 4. le varianti ai piani urbanistici conseguenti all'approvazione di progetti puntuali oggetto di accordo di programma di cui all'art. 32 della L.R. 35/2001; 5. le varianti a piani e programmi conseguenti alla procedura di Suap; 6. le varianti a piani e programmi riguardanti la mera modificazione d'uso di singoli edifici; 7. i Piani di Alienazione degli Immobili Pubblici ex art. 58 della L. 133/2008, qualora comportino cambio di destinazione di zona.

Prov. Aut. Bolzano	LP n. 2 del 5/4/2007	<p>Premesso che la legge provinciale è antecedente all'entrata in vigore della parte II del Codice Ambiente si evidenzia che allo stato attuale non è stato previsto nessun adeguamento rispetto alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 4/2008</p>
Prov. Aut. Trento	DPP n.15-68/Leg. Del 14/9/2006 (come mod. da DPP n. 29-31/Leg del 24/11/2009)	<p>I piani e programmi che devono essere sottoposti alla procedura di Vas sono in linea generale quelli già contemplati nel Codice Ambiente.</p> <p>Il decreto prevede una disciplina specifica per gli strumenti di pianificazione, rinviando a quanto previsto dall'art. 6 della LR 1/2008. Il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunità e i piani di settore sono sottoposti a valutazione strategica. I piani regolatori generali e i piani dei parchi naturali provinciali sono soggetti a rendicontazione urbanistica, ai sensi del richiamato art. 6 della LP 1/2008, che ha la funzione di verificare, su scala locale, le coerenze con i piani sovraordinati. Anche le varianti devono essere sottoposte o a valutazione ambientale o a rendicontazione urbanistica quando possono avere effetti significativi sull'ambiente.</p> <p>Sono esclusi dalla Vas e dalla rendicontazione urbanistica:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i piani attuativi salvo che non richiedano modifiche alle previsioni del piano regolatore generale; 2. le rettifiche degli errori materiali; 3. le modifiche delle disposizioni concernenti le caratteristiche edilizie e i dettagli costruttivi degli interventi; 4. le varianti afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale 5. le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinata per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica rispetto alle possibili alternative; 6. le varianti a carattere conformativo, anche ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo o di asservimento, per opere già contemplate dai piani sovraordinati per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica, o per la reiterazione del vincolo stesso; 7. le varianti o le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alla disciplina concernente gli insediamenti storici, il dimensionamento degli alloggi per tempo libero e vacanze, nonché il patrimonio edilizio tradizionale esistente. <p>E' prevista una forma di coordinamento sia con la valutazione di impatto ambientale (VIA) che con la valutazione di incidenza VI. Nel caso di progetti di opere sui quali deve essere fatta la VIA e che costituiscono attuazione di piani o di programmi già sottoposti a VAS devono essere acquisiti tutti gli elementi positivamente considerati in sede di VAS. La Vas e la rendicontazione urbanistica comprendono poi la VI.</p> <p>Il regolamento prevede poi che anche sui disegni di legge presentati dalla Giunta provinciale che possono avere effetti significativi sull'ambiente sia predisposta una relazione illustrativa che valuti la coerenza rispetto ai contenuti del piano urbanistico provinciale.</p> <p>Infine il regolamento stabilisce che i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore dello stesso (7/1/2010) si concludono in conformità alle previgenti disposizioni.</p>